



**VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE 2018
AL P.R.G. CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI TELVE
(Art. 39 comma 2 lettera b) L.P. 4 agosto 2015, n. 15)**

**VERIFICA ASSOGGETTABILITA'
ALLA RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

(visto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 14 febbraio 2019)

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Telve

IL TECNICO

LEVICO TERME, marzo 2019

Dott. Arch. Barbara Dall'Omo

Via dei Zechinati, n° 2
38056, Levico Terme, Trento
P. IVA: 02126170220
C.F.: DLLBBR81L63L378R

cell: 3497124450
e-mail: dallomo.barbara@gmail.com



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo quanto stabilito dall'art. 20 – *Valutazione dei piani*, della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, “*Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile (...). La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio- economiche nell’elaborazione e nell’adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati del PUP.*” Ai sensi della L.p. n.15/2015 la valutazione del PRG è obbligatoria nei casi di previsione di nuove aree destinate all’insediamento.

La Variante per opere pubbliche 2018 al PRG Centro storico del Comune di Telve deve pertanto essere redatta in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia ovvero dal D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, come modificato dal D.P.P. del 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg e dal D.P.P. del 27 agosto 2012, n. 17-92/Leg ed integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2010, n. 349, “*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*”. Tale disciplina recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, che con l’introduzione della Valutazione ambientale strategica (VAS) si pone come obiettivo la preventiva valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

All’art. 3 bis comma 2 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. si stabilisce che i piani regolatori generali sono soggetti a rendicontazione urbanistica mentre al comma 7 del medesimo articolo si specifica che le disposizioni dell’art. 3 bis si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale “*salvo che la procedura di verifica di cui all’art. 3 escluda l’obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica.*”

Per rendicontazione urbanistica si intende “*l’attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)*”, così come esplicitato all’art. 1 comma b bis) D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm..

La normativa prevede che la rendicontazione è d’obbligo quando la variante al PRG riguarda i siti e le zone della rete Natura 2000, che richiedono la valutazione d’incidenza, la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all’articolo 38 comma 7 delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all’articolo 37 comma 8 delle norme di attuazione del PUP, l’ampliamento delle aree sciabili di cui all’articolo 35, comma 5 delle norme di attuazione del PUP e le opere e gli interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale. Mentre i casi non soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica sono elencati all’art. 3 bis comma 8 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.

Tuttavia, all'art. 3 comma 4 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm., la normativa prevede che in determinati casi possa essere stabilito preliminarmente se il progetto di piano possa avere effetti significativi sull'ambiente (verifica di assoggettabilità del piano alla rendicontazione urbanistica) e quindi procedere all'applicazione o meno del processo di autovalutazione.

2. LA VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE 2018 AL PRG CENTRO STORICO E VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

La Variante per opere pubbliche 2018 al PRG Centro storico prevede essenzialmente di correggere alcune imprecisioni ed integrare con le opportune precisazioni le Schede del PRG Centro Storico relative a due edifici del centro storico di Telve, ovvero la scheda n°G19 relativa alla p.ed. 394 C.C. TELVE DI SOTTO e la scheda n°D22 relativa alla p.ed. 197/2 C.C. TELVE DI SOTTO, al fine di poter consentire all'Amministrazione comunale l'attuazione di interventi di pubblica utilità nell'ambito del sistema della viabilità, dei parcheggi e degli spazi pubblici all'interno del centro storico.

Con lettera di data 14 febbraio 2019, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio, della PAT, ha espresso il proprio parere in merito alla Variante per opere pubbliche 2018 al PRG Centro storico del Comune di Telve, prima adozione di cui alla delib. cons. n. 34 dd. 29.11.2018.

Sono state quindi corrette e integrate le Schede del PRG Centro Storico n°G19, relativa alla p.ed. 394 C.C. TELVE DI SOTTO, e n°D22, relativa alla p.ed. 197/2 C.C. TELVE DI SOTTO. Inoltre è stato necessario modificare la Scheda del PRG Centro Storico n°D23, relativa alla p.ed. 198 C.C. TELVE DI SOTTO. Le modifiche non comportano alcun cambio di destinazione urbanistica del PRG.

Per gli approfondimenti tecnici si rimanda alla Relazione illustrativa.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene innanzitutto di sottolineare che le modifiche della Variante per opere pubbliche 2018 al PRG Centro storico di Telve non introducono nuove aree insediative, esentando l'obbligo di redigere la rendicontazione urbanistica ai sensi della L.p. 15/2015 e ss.mm..

Inoltre si può affermare che le modifiche stesse non rientrino nei casi in cui la rendicontazione urbanistica si rende obbligatoria di cui all'art. 3 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. mentre possano essere equiparate ai casi di esenzione di cui al comma 8 lettera d) dell'art. 3 bis del medesimo decreto.

In ragione di ciò si ritiene di non dover procedere con la redazione della rendicontazione urbanistica per la Variante per opere pubbliche 2018 al PRG Centro storico di Telve.

IL TECNICO
dott. arch. Barbara Dall'Omo